



diritto religioni

Semestrale
Anno XVI - n. 2-2021
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

32

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XV – n. 2-2021
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni†, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

Diritto canonico

A. Bettetini, G. Lo Castro

Diritti confessionali

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

Diritto ecclesiastico

G.B. Varnier

Diritto vaticano

V. Marano

Sociologia delle religioni e teologia

M. Pascali

Storia delle istituzioni religiose

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

F. Balsamo, C. Gagliardi

Giurisprudenza e legislazione civile

S. Carmignani Caridi, M. Carnì,

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

M. Ferrante, P. Stefanì

Giurisprudenza e legislazione internazionale

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Giurisprudenza e legislazione penale

Roberta Santoro

Giurisprudenza e legislazione tributaria

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Letture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàñ – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, □ 75,00
per l'estero, □ 120,00
un fascicolo costa □ 40,00
i fascicoli delle annate arretrate costano □ 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, □ 50,00
un fascicolo (Pdf) costa, □ 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di □ 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- bonifico bancario Iban IT88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Criteri per la valutazione dei contributi

Da questo numero tutti i contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chieda la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

Dante e il diritto canonico. Rileggendo Pio Fedele

Dante and canon law. Re-reading Pio Fedele

GAETANO DAMMACCO

Riassunto

*Nel 1965 in occasione del settimo centenario della nascita di Dante Alighieri, Pio Fedele dava alle stampe un saggio dal titolo *Dante e il diritto canonico*, pubblicato sia in “Ephemerides Iuris Canonici”, anno XXI nn. 3-4, 1965, sia come volume separato-estratto «non volendo lasciar passare questo anniversario senza un ricordo», in cui raccoglie le sue profonde riflessioni in centoottantaquattro pagine densamente scritte e annotate. La lettura di Dante attraverso Pio Fedele costituisce una utile guida per la comprensione del valore del diritto canonico oggi nel mondo scientifico e nella Chiesa. Dal pensiero dantesco emergono alcuni aspetti rilevanti: il valore eminentemente “culturale” del diritto canonico, il superamento di una concezione legalistica del diritto, il riconoscimento del carattere “trascendente” del diritto che ha il suo fondamento nella realizzazione del disegno divino di salvezza, la peculiare caratteristica dei diritti umani, che nel Popolo di Dio sono rapportati alla missione salvifica e in quanto partecipazione della giustizia divina. L’opera di Pio Fedele contiene il richiamo a non trascurare la conoscenza dei classici e delle fonti anche finalizzata alla individuazione del ruolo del diritto canonico, come espressione di una non obsoleta visione cristiana e umana e come strumento per dare risposta a esigenze di ricerca. La rilettura della concezione dantesca secondo la narrazione di Pio Fedele apre a nuove prospettive di ricerca di fronte alle esigenze di una contemporaneità che lascia intravedere una rinnovata importanza del diritto canonico.*

Parole chiave

Dante; diritto canonico; Dante e Pio Fedele

Abstract

*In 1965 on the occasion of the seventh centenary of Dante Alighieri’s birth, Pio Fedele published an essay entitled *Dante and canon law*, published both in “Ephemerides Iuris Canonici”, year XXI nn. 3-4, 1965, both as a separate volume-extracted «not wanting to let this anniversary pass without a memory», in which he collects his profound reflections in 184 densely written and annotated pages. The reading of Dante through Pio Fedele constitutes a useful guide for understanding the value of canon law today in the scientific world and in the Church. Some relevant aspects emerge from Dante’s thought: the eminently “cultural” value of canon law, the overcoming of a legalistic conception of law, the recognition of the “transcendent” character of law which has its foundation in the realiza-*

tion of the divine plan of salvation, a peculiar characteristic of human rights, which in the People of God are related to the salvific mission and as a participation in divine justice. The work of Pius Fedele contains the call not to neglect the knowledge of the classics and of the sources also aimed at identifying the role of canon law, as an expression of a not obsolete Christian and human vision and as a tool to respond to research needs. The reinterpretation of Dante's conception according to the narration of Pio Fedele opens up new perspectives of research in the face of the needs of a contemporaneity that allows us to glimpse a renewed importance of canon law.

KEYWORDS

Dante; canon law; Dante and Pio Fedele

1. Nel 1965 in occasione del settimo centenario della nascita di Dante Alighieri, Pio Fedele dava alle stampe su *Ephemerides Iuris Canonici*, anno XXI nn. 3-4, 1965, un saggio, pubblicato nello stesso anno in separato libro, dal titolo *Dante e il diritto canonico*. Come lo stesso Fedele avverte con una nota in premessa, il lavoro doveva essere inserito in un volume su *Dante e il diritto*, ma «non avendo potuto condurre a termine quel volume entro il 1965 e non volendo lasciar passare questo anniversario senza un ricordo...pubblico il presente saggio», che raccoglie le sue profonde riflessioni in 184 pagine densamente scritte e annotate. Da quel grande maestro che era, non solo aveva in animo di scrivere un saggio ben più corposo, ma egli, con grande umiltà pari alla sua grandezza di studioso, definisce “modesto” il volume, che tratta in dieci capitoli di un tema non semplice, continuamente sostenuto da riferimenti specie alla *Divina Comedia* e al *Monarchia*, e arricchito da citazioni attinte dal diritto, dalla teologia, dalla patristica. A beneficio dei giovani, che non hanno avuto la fortuna di conoscere personalmente un tal maestro, e di quanti, pur avendolo conosciuto l'hanno dimenticato o hanno poco imparato, bisogna ricordare che Pio Fedele era un uomo umile ma di grande personalità, che univa semplicità, cortesia, garbo, rigore scientifico e per questo, come ebbe a ricordare Sergio Lariccia dopo la dipartita del maestro avvenuta nel 2004, egli “affascinava” per le doti umane e per la profondità degli studi giuridici (e non solo), che spaziavano sia nelle discipline ecclesiastiche sia nella storia del pensiero scientifico¹. Il contributo di Pio Fedele alla scienza del diritto fu notevole e attingeva alla profonda convinzione che il diritto canonico è alla base della scienza giuridica contemporanea, come ha dimostrato in modo

¹ SERGIO LARICCIA, *Il mio ricordo di Pio Fedele*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2009.

incontestabile con i suoi scritti, tra i quali *Lo spirito del diritto canonico* e il *Discorso generale sull'ordinamento canonico* occupano un posto di grande rilievo nella cultura giuridica oltre che nella canonistica «per la capacità di affrontare gli aspetti centrali dei problemi discussi, una prosa senza erudizione, ma con tanto impegno di affrontare il nodo delle varie questioni esaminate»².

2. Vale la pena di ricordare, ancora, quanto fosse intenso il metodo di studio di Pio Fedele, aperto al confronto e al dialogo, consapevole delle differenti opinioni esposte senza preconcetti né riguardo ai contenuti né riguardo all'età degli studiosi, profondo nel considerare e contrastare o sostenere i vari argomenti, poiché lo stato della dottrina in riferimento agli argomenti trattati nei suoi studi era sempre presente. Nonostante talune difficoltà incontrate nella sua carriera, gli è sempre stata riconosciuta univocamente una competenza canonistica quasi unica e la capacità di essere innovativo, capacità che ha conservato anche negli ultimi anni: certo, la sua avanzata età non gli avrebbe consentito di partecipare a convegni come quelli organizzati da giovani studiosi con il dichiarato intento di “svecchiare” la disciplina (poiché, superata una certa età non si ha la capacità mentale di produrre idee nuove, quelle che servono a tenere in piedi la disciplina!), ma che non hanno lasciato nessun segno se non quello di una apodittica presunzione. Il nuovo corso, svanito come bolla di sapone senza il rimpianto di nessuno, avrebbe “scartato” per motivi di età (discriminandoli in quanto over sessanta) anche altri maestri dei quali bisognerebbe rileggere qualche prodotto scientifico sia per non dimenticare le radici sia per “farsi” un po’ di cultura, senza della quale non è sostenibile il confronto con altri settori disciplinari (voglio solo ricordare tra i maestri qualcuno di coloro che ci hanno lasciato, come ad esempio Catalano, Finocchiaro, Saraceni, Jemolo, De Luca, Peyrot, Gismondi, Baccari, D’Avack, Tedeschi, Caputo, De Bernardis, Spinelli, Ravà,...). Questi maestri hanno segnato l’evoluzione (e anche l’emancipazione) delle nostre discipline attraverso costante ricerca e studio, costante confronto all’interno della disciplina e con gli altri settori del diritto, comportamenti accademici seri (anche se non sono mancati i conflitti, anche “severi”), capacità di cogliere l’importanza degli eventi anche culturali e politici nei quali interagire come protagonisti, come fu per le celebrazioni del settimo centenario della nascita di Dante Alighieri. Purtroppo, si tratta di stili di vita, di metodi di ricerca e studio dimenticati, dovendosi registrare oggi una tendenza (per fortuna con lodevoli eccezioni) a rifugiarsi all’interno di una prospettiva autoreferenziale, che favorisce il rischio di una

² Così SERGIO LARICCIA, *Il mio ricordo di Pio Fedele*, cit., p. 1.

emarginazione delle nostre materie dal più ampio quadro giuridico, nel quale altri settori cercano di “impadronirsi” di “nostri” saperi e competenze. Ciò accade anche perché la conoscenza e la lettura dei classici e degli scritti di questi maestri è scarsa e ciò genera un sapere “leggero”, come si può notare leggendo la produzione scientifica di alcuni studiosi, che pur dotati di potenzialità sono presi da una autoreferenzialità perniciosa, che tende a far coincidere la scienza giuridica con una personale limitata visione, non raramente basata su concetti desueti quando non errati. Pio Fedele appartiene a quella piccola schiera di maestri che si indusse a celebrare il sommo Poeta rileggendo la sua visione del diritto e del diritto canonico. Del resto, proprio il tema giuridico è così peculiare che verrebbe quasi naturale il desiderio di indagare il pensiero dantesco (purché muniti di un appropriato sapere) per scoprire quanto ricche siano le caratteristiche di modernità. Inoltre, il posto peculiare che il diritto canonico occupa nella *mens* dantesca avrebbe meritato proprio durante l’anno delle celebrazioni per i settecento anni dalla morte del Sommo Poeta una maggiore attenzione da parte di canonisti ed ecclesiasticisti, ma con rammarico si deve registrare l’assenza di eventi congressuali che avrebbero potuto (dovuto?) essere organizzati dalle associazioni rappresentative del settore scientifico-disciplinare, presiedute tra l’altro proprio da studiosi canonisti. Probabilmente l’effetto covid ha limitato ogni attività. E, anche per questo, in un quadro povero di iniziative ancor più apprezzabile è l’impegno di chi, come la rivista *Diritto e Religioni*, apre uno spazio di riflessione sulla rilevanza che il diritto e il diritto canonico hanno avuto nel pensiero dantesco e con uno sguardo rivolto alla cultura e alla scienza contemporanee.

3. La rilettura del saggio di Pio Fedele, che conserva tutta la sua attualità, meriterebbe uno spazio più esteso e un obiettivo ben più ampio rispetto all’intento di questo breve saggio, che è mosso dal semplice desiderio di riproporre la lettura delle riflessioni di Fedele, che, oltre alla gratificazione intellettuale che genera, costituisce una utile guida possa per la comprensione del valore del diritto canonico oggi, giustificandone lo studio e una collocazione peculiare nel mondo del diritto. Un primo aspetto (che non sfugge alla lettura) riguarda il valore eminentemente “culturale” (pertanto, non solo giuridico) del diritto canonico. Fedele, riprendendo le argomentazioni (sebbene non lineari) di Ruffini, afferma (cosa che potrebbe apparire sorprendente per coloro che hanno poca dimestichezza con questo peculiare diritto) che il diritto canonico era «rimasto fin qui uno strumento pressoché intatto di interpretazione e illustrazione dantesca» (pag. 31), tanto che «una conoscenza un po’ più profonda anche del diritto canonico» poteva (e può ancora) favorire «lo studio delle opere di Dante» (pag. 31). Fedele in sostanza sostiene il valore ultra-

giuridico del diritto canonico, che deve essere considerato come un elemento strutturale della cultura “umanistica” occidentale (e anche universale) e quale elemento strutturale di un codice culturale (valido sia per la chiesa sia per la società civile), che poggia su «la conoscenza del passato e l’ermeneutica della continuità»³. Viene, quindi, sottolineata una dimensione “umanistica”, che «È la misura dell’umano e il corollario supremo della sua insopprimibile dignità che consente di andare oltre la legge, sostanziando la lettura per la quale l’uomo è fatto per il sabato e non il sabato per l’uomo»⁴. Il tema della natura e della dimensione del diritto canonico (che appassiona per il richiamo costante ai valori di giustizia, carità, verità argomenti essenziali per la sua stessa tradizione assiologica) nella prospettiva del Fedele può alimentare il dibattito (purtroppo un po’ fiacco tra i giovani) sulla sua modernità e sulla idoneità ad essere “pietra di paragone” per la cultura *tout court* e per la cultura giuridica del nostro tempo⁵. Infatti, proprio i processi che caratterizzano il nostro tempo (ad esempio, la globalizzazione, il multiculturalismo, la necessità del dialogo e della pace, la diseguale distribuzione delle ricchezze, gli effetti della “cattiva” economia, la debolezza del diritto, le carenze della giustizia,...) pongono il problema del superamento di una concezione “legalistica” del diritto, che sulla traccia del diritto canonico deve recuperare la sua dimensione “sapienziale” anche al fine di costruire i rapporti intersoggettivi in una prospettiva di superamento delle relazioni sociali regolate da rapporti di dominio. Il rapporto esistente tra l’esigenza di giustizia (che nella vita della chiesa è un’esigenza primaria della carità) e la tutela dei diritti umani fondamentali (cioè a dire la tutela della dignità della persona umana) non può che fondarsi sul riconoscimento del carattere “trascendente” del diritto e trova nel diritto canonico un modello unico, poiché esso ha il suo fondamento nella realizzazione del disegno divino di salvezza, sicché «Le leggi canoniche, nonché l’attività amministrativa e giudiziaria ecclesiastica, appaiono così come strumenti indispensabili di quell’ordine giusto, le cui basi essenziali si trovano nella stessa costituzione divina della Chiesa»⁶. Inoltre, la lettura di questo argomento trattato da Dante, secondo Fedele, mostra una significativa differenza anche relativamente al rapporto con i diritti umani, poiché nella società civile la giustizia

³ ANDREA ZANOTTI, *A proposito di un diritto canonico periferico: ovvero il rischio della perifericità del diritto canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 23 gennaio 2017, p. 4.

⁴ *Ivi*, p. 3.

⁵ Vedi sulla questione passim l’interessante volume che raccoglie le lezioni di CARLO FANTAPPIÉ, *Il diritto canonico nella società postmoderna. Lezioni universitarie*, Giappichelli Editore, Torino, 2020.

⁶ FRANCESCO COCCOPALMERIO, *Il Diritto Canonico, perché? (Lezione all’Università Cattolica di Milano)*, in <https://www.vatican.va>, aprile 2002.

si incentra sui diritti e doveri naturali della persona umana in quanto tale, mentre nella Chiesa, Popolo di Dio, i diritti e doveri dei fedeli sono rapportati alla missione salvifica e in quanto tali sono partecipazione della giustizia divina⁷.

4. Le caratteristiche del diritto canonico anche nella visione dantesca giustificano come necessario il rapporto con la filosofia e con la teologia, relazione che aveva animato in Dante, come osserva Fedele, una vena polemica «nei confronti delle teorie teocratiche e ierocratiche» (pag. 12), motivata dalla concezione del valore non meramente ancillare, che il sommo poeta attribuiva alla scienza giuridica, contestando i tentativi di sottomissione specie alla teologia. Un dibattito che oggi assume ancora motivi di attualità non tanto per il livello astratto che si può osservare, ma soprattutto per la concretezza del percorso di autocertificazione della Chiesa, impegnata in un continuo processo di riforma, che ha in sé l'esigenza di fedeltà al vangelo e in quanto tale coinvolge concretamente i temi della organizzazione ecclesiale, dei ruoli dei fedeli (maschile e femminile), della missione sacerdotale. In questa prospettiva, la riforma ha un elevato valore spirituale e una concretezza idonea a modificare i comportamenti e le regole intersoggettive. Pertanto, ad esempio, secondo la prospettiva di “subordinazione” del diritto alla teologia le regole canoniche sono destinate a disegnare anche gli “errori” (per così dire) teologici. È avvenuto così quando in passato l'affermazione teologica della predominanza dello *status clericale* ha comportato sofferenza nel campo dei diritti dei fedeli, finendo con il determinare una filosofia di vita entro la comunità ecclesiale, che di fatto si è impoverita. Pensando al ruolo della donna non v'è dubbio che nel corso dei secoli esso si sia venuto sempre più ridimensionando, come frutto di una teologia (e anche di una tendenza culturale diffusa, specie nel sex. XIX⁸) che portava alla prevalenza di una figura maschile (specie come sacerdote o religioso) in una accentuata visione gerarchica, che ha modificato anche l'equilibrio nell'ambito della liturgia, tanto da “ridurre” il valore della presenza dei fedeli laici, sicché la precettività della regola in base alla quale per la celebrazione eucaristica era necessaria la presenza di tutti i fedeli (uomini e donne, presbiteri) nel corso dei secoli si è

⁷ Cfr. l'interessante prospettiva in CARLOS ERRAZURIZ MACKENNA, *Il diritto e la giustizia nella chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 2020.

⁸ Su “Avvenire” del 21 gennaio 2007, Jacques Le Goff sintetizza il suo pensiero sul medioevo in un articolo intitolato *Medioevo: quando il cristianesimo liberò le donne*, in cui si legge: « Sono profondamente convinto che non vi sia stata peggiore condizione femminile di quella della donna in Europa nel XIX secolo. La cosa peggiore per la donna è stata la diffusione e il trionfo dei valori borghesi. E praticamente la borghesia non esisteva prima del XIX secolo ». Il pensiero sulla condizione della donna nel medioevo è stato oggetto ripetuto della sua riflessione, che si può leggere anche in JACQUES LE GOFF, *Un lungo medioevo*, Edizioni Dedalo, Bari, 2006.

affievolita ammettendo l’eccezione della celebrazione eucaristica in assenza di popolo; contro questa tendenza preconciliare, sulla base del Concilio Vaticano II, la valenza del Sacrificio eucaristico come atto di popolo radunato *in ecclesia* è stata affermata dal can. 899 e, conseguentemente, il can. 906 raccomanda che l’Eucarestia sia celebrata con la presenza di «almeno qualche fedele» salvo «giusta e ragionevole causa».

Il ruolo del diritto nella visione dantesca attraverso il sano rapporto con la teologia (e anche con la filosofia) recupera la sua *rationabilitas*, cioè la sua conformità alla *divina lex*, sicché, come osserva Fedele, Dante condanna il diritto «concepito come un mezzo per conseguire finalità esclusivamente terrene, per soddisfare la variopinta gamma delle cupidigie umane» (pag. 29), ma riconosce che vi è un diritto che serve per combattere e vincere la cupidigia, cioè un diritto che è manifestazione della legge divina. È facile leggere nella rilettura di Fedele una sorta di invito a riconsiderare le finalità “superiori” del diritto, di una *rationabilitas* più radicata in una concezione della giustizia espressa nei valori più elevati dei diritti e della dignità della persona umana, nella ricerca di una strada che il diritto rischia di smarrire. In questa prospettiva un tema ineludibile, che appartiene alla natura stessa del diritto canonico, riguarda la necessità di un suo rinnovamento epistemologico verso una dimensione sempre più “interdisciplinare” anche attraverso il consolidamento di una condizione “paritaria” con la teologia e con le altre scienze umane, e, ultimo ma non ultimo, con i cultori del diritto secolare, pur senza ignorare i rischi dovuti a una “superficiale” commistione⁹. In quest’ottica diventa necessario anche rivisitare la relazione del diritto canonico con il diritto in generale e con tutti i temi che vi sono connessi: ad esempio la relazione tra morale e etica giuridica, tra peccato e reato, tra tutela dei diritti umani fondamentali e emancipazione salvifica dell’uomo. In questo senso, partendo dalla definizione dantesca del diritto («*ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio, quae servata hominum servat societatem, et corrupta corrumpit*», contenuta nel *Monarchia*, II) assume peculiare rilevanza la sottolineatura di Fedele circa il valore relazionale del diritto e «il concetto di egualanza, di diritto poiché questo concetto è insito nel significato di *proportio*, com’è insito nel concetto tomistico di giustizia» (pag. 4)¹⁰.

⁹ Cfr. a tal proposito le interessanti riflessioni di GERALDINA BONI, *Algunas reflexiones sobre el anhelado y laborioso connubio entre la ciencia canónica y la ciencia teológica*, in *Ius Canonicum*, 61, 2021, pp. 9-41.

¹⁰ Di grande interesse sono i vari profili di giustizia che riconducono l’astrattezza del concetto alla materialità delle esigenze concrete, come ad esempio accade quando consideriamo il concetto giuridico di riparazione del danno e il concetto di responsabilità come strettamente connessi con i profili di giustizia perseguiti dall’ordinamento, di cui è rilevante la ricerca di MARIA D’ARIENZO, *L’obbligo di*

Un altro tema che Fedele disegna nella lettura della narrazione dantesca riguarda la relazione tra il diritto canonico e la Chiesa, «problema di tanta importanza» (pag. 52) che lo induce a dedicare larga parte del capitolo sia a una riconoscizione ragionata delle varie concezioni (attingendo alla patristica, alla teologia, alla storia) sia ripercorrendo il pensiero dantesco sia richiamando le obiezioni più rilevanti relativamente alla concezione dantesca. Egli ritiene così importante la complessa ricostruzione concettuale prima di esporre ciò che pensa (pag. 52) a proposito del pensiero di Dante, che si sottopone a un intenso lavoro di sintesi così chiaro e così esaustivo (di cui non si può tacere la difficoltà), cosa possibile solo a chi possiede una profonda conoscenza della dottrina giuridica, della teologia e della storia ecclesiastica. Inoltre, non si può dimenticare che il suo ragionare dei concetti altrui (complesso e lineare al contempo) è profondamente animato dalla sua passione per la scienza (intesa sia come organica e sistematica operazione del pensiero sia come conoscenza in sé), ma ancor più per la Chiesa. La passione per la scienza si può cogliere anche nel suo stile di scrittura, che presenta «interne pagine senza un punto, è tutto un dialogare, una continua, faticosa, appassionata relazione fra le proprie tesi e quelle sostenute da altri studiosi, con una prosa, talora di difficile interpretazione, e che può anche rendere faticosa la comprensione di tutti gli aspetti considerati, ma alla conclusione di queste letture si ha l'impressione che il tema sia stato sviscerato in modo definitivo»¹¹. La passione per la Chiesa è un tutt'uno con quella per il diritto canonico, come traspare con evidenza dai numerosi scritti canonistici (unanimemente e ufficialmente riconosciuti come i migliori) e ancor più dal loro contenuto. Tra i suoi scritti il *Discorso generale sull'ordinamento canonico*, che tutti i canonisti dovrebbero aver letto (soprattutto coloro che si considerano canonisti anche se hanno “ricicciato” per anni lo stesso argomento, in genere coincidente con il diritto matrimoniale per via della frequenza delle aule di qualche Tribunale ecclesiastico, e/o per aver superato abilitazioni e/o concorsi in modo rocambolesco e grazie a qualche autorevole amnesia insieme con la combinazione di fortunate circostanze), costituisce una «indubbia affermazione di alto intelletto e di vasta e profonda preparazione canonistica» (giudizio della commissione di concorso per la assegnazione dell'insegnamento nell'Università di Perugia, ricordato da Lariccia). Nel *Discorso* la stretta relazione tra il diritto canonico e la Chiesa è definita attraverso la necessaria compatibilità dell'ordinamento canonico con il “mondo dello spirito”, cioè con quella dimensione spirituale propria della Chiesa, fondata da Gesù Cristo, che ne modella gli

riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2013.

¹¹ SERGIO LARICCIA, *op. cit.*, p. 8.

istituti giuridici, che sostiene l'esistenza dell'autorità, che fonda il principio di legalità secondo una compatibilità con il Vangelo e con l'intima essenza della comunità cristiana.

Fedele rilegge il pensiero dantesco sulla essenza della Chiesa, non senza aver prima esposto ed esaminato le obiezioni e le adesioni altrui, insistendo sul valore della contrapposizione dantesca tra *Ecclesia spiritualis* ed *Ecclesia carnalis* (pag. 57 e ss.) e sulla preferenza che Dante descrive per la Chiesa invisibile, «poiché anche per lui è la Chiesa invisibile, non già quella visibile, che corrisponde alla volontà del suo fondatore», perché anche la Chiesa visibile è tutta intenta «al soddisfacimento degli interessi materiali degli uomini, interessi che tutti si raccolgono sotto l'etichetta, per così dire, di un termine, la cupidigia, così spesso ricorrente nelle opere dantesche ed usato per designare un vizio più di ogni altro esiziale, deprecabile e degno di condanna» (pag. 57). Con ciò Dante non intende negare che la giustificazione della Chiesa visibile sia «nelle parole del suo fondatore», ma senza dubbio è la preferenza per la dimensione religiosa e spirituale che giustifica l'esistenza stessa della Chiesa, specie considerando le negatività che presentava la chiesa del suo tempo. Fedele considera la grande questione della natura della Chiesa anche per le conseguenze che si riflettono, oggi come al tempo di Dante, sulla relazione tra il potere religioso e quello laico, sui conflitti che ne derivano, sul contrasto alla corruzione, sul disordine sociale e politico, sulla fedeltà alla missione e sulla difesa dell'ortodossia. Risulta molto interessante la prospettiva proposta da Fedele nella lettura dantesca, poiché si legge chiaramente che la sua condivisione del pensiero dantesco deriva dal fatto che molti temi conservano la loro attualità (ieri come oggi, sebbene secondo una differente evoluzione) e che alle criticità che ne derivano si può porre rimedio con il ricorso alla natura spirituale della Chiesa e alla sua missione salvifica, secondo la volontà del suo fondatore. Di qui deriva proprio la peculiarità del diritto canonico (trasferitosi «dalle mani dei teologi a quello dei giuristi», pag. 50) e al contempo la difficoltà che si riscontra nella relazione con la dimensione spirituale della Chiesa, cioè la difficoltà di cogliere nella loro unità «la natura di ordinamento giuridico di questo ordinamento» con l'essenza della Chiesa. Dunque, come egli sottolinea riprendendo il pensiero di Capograssi, «il problema è cogliere il nesso tra società e ordinamento: il nesso per cui la società si pone come ordinamento e per cui l'ordinamento si pone come ordinamento della società: congiunti e distinti, congiunti quasi si direbbe nella distinzione e distinti nella congiunzione»¹². Fedele, quindi, prospetta anzitutto la necessità di una piena acquisizione, da parte del diritto canonico e della canonistica, della propria

¹² Pio Fedele cita GIUSEPPE CAPOGRASSI, *La certezza del diritto nell'ordinamento canonico*, in *Ephemerides iuris canonici*, 1949, p. 11 ss.

matura identità e del proprio insostituibile ruolo nella Chiesa attuale, superando una “crisi” identitaria e riconquistando fiducia, credibilità, autorevolezza.

Oltre queste tematiche di carattere fondamentale e strutturale, Fedele rilegge altri temi, seguendo il percorso dantesco specialmente con riferimento alla *Divina Commedia* (dalla polemica antidecretalista alle questioni connesse con i voti, alla forma di celebrazione del matrimonio alle seconde nozze, al duello giudiziario, ecc.). Un ultimo tema desta particolare interesse anche per l’attualità che continua a conservare e per la soluzione originale presentata, cioè quello dell’usura. Rilevante è la dotta e corposa esposizione relativa alle argomentazioni in base alle quali si condanna l’usura e il divieto di usura (fondata sui testi della Sacra Scrittura, sia nel vecchio sia nel nuovo testamento, sui numerosi e ampi riferimenti al *Decretum* di Graziano, alle *Decretales* di Gregorio IX e alle argomentazioni teologiche di san Tommaso d’Aquino) in quanto ciò «deriva, non già dal diritto umano, ma dal diritto divino, cioè dallo *“ius quod in Lege Evangelio continetur”*» (pag. 181). Fedele rimarca come, tuttavia, la condanna dell’usura, che poggia su una motivazione di carattere spirituale, «non sembrò sufficiente ed esauriente» (pag. 182) per Dante. Infatti, la prospettiva dantesca va oltre le motivazioni spirituali e teologiche, superando la «esigenza di evitare il *periculum animarum*, di reprimere il *peccatum*, in considerazione del fine ultramondano dell’ordinamento canonico, cioè la *salus animarum*» (pag. 182). Dante spiega che l’usura è un atto che «offende Dio, perché dispregia la figlia e la nipote di Dio, cioè la natura e l’arte umana» (pag. 182): in ciò consiste l’idea innovatrice di Dante, che, a parere di Fedele, pur non avendo un riferimento al *Decretum* di Graziano e neppure alle *Decretales* di Gregorio IX e nemmeno al *Liber Sextus* di Bonifacio VIII, sembra attingere alle Clementine nelle quali è condannata l’usura praticata in alcune comunità poiché è fatta «*in offensam Dei et proximi, ac contra iura divina pariter et humana*». Ne consegue che, contrariamente a quanto da altri sostenuto, la prospettiva dantesca nella sua originalità si colloca all’interno di un giudizio «di natura strettamente teologica», proprio perché è una offesa a Dio in violazione della natura e dell’arte umana e, quindi, non costituisce solo una mera violazione dell’ordinamento. Questa prospettiva, che richiama la natura e l’umana attività come “azioni” partecipi della “azione” divina, sembrerebbe molto vicina alla sensibilità contemporanea, che sta riscoprendo la dignità della natura come opera del creato e il ruolo dell’uomo come partecipe dell’atto creativo. In altri termini, l’usura destabilizza l’equilibrio del creato, poiché orienta l’attività dell’uomo in una direzione non voluta dalla mano divina con la creazione. Si può leggere, dunque, un legame tra la tutela della creazione e il fine dell’azione umana, sostenuto dall’unica volontà divina, che nell’atto del creare ha stabilito un equilibrio armonico originario tra i beni e l’azione dell’uomo. Questa nuova dimensione, che lega la tutela

del creato all'attività umana, affinché sia affermata la destinazione comune dei beni, è stata rimarcata da Papa Francesco nell'enciclica *Laudato si'*, nella quale, tra l'altro, si sottolinea come «ogni approccio ecologico deve integrare una prospettiva sociale che tenga conto dei diritti fondamentali dei più svantaggiati» (*Laudato si'*, n. 93), poiché «tutto è intimamente relazionato» (*Laudato si'*, nn. 137, 138). Si tratta di preservare la “particolare relazione” esistente «tra la natura e la società che la abita», che caratterizza le questioni economiche delle società e delle persone nel convincimento che «l'analisi dei problemi ambientali è inseparabile dall'analisi dei contesti umani, familiari, lavorativi, urbani, e dalla relazione di ciascuna persona con sé stessa, che genera un determinato modo di relazionarsi con gli altri e con l'ambiente» (*Laudato si'*, n. 141). La ricerca della dimensione di un'ecologia umana tiene conto della condizione dei poveri e degli emarginati e di tutti coloro che sono in condizioni di sofferenza, vittime della massimalizzazione del profitto, che è una distorsione concettuale dell'economia e la negazione di quello sviluppo autentico che produca un «miglioramento integrale nella vita umana» (*Laudato si'*, n. 147). L'usura oggi è, in questa prospettiva, un'offesa a Dio e all'equilibrio voluto con la creazione. Se proviamo a rileggere la prospettiva di Dante circa l'usura come offesa a Dio con le indicazioni e la prospettiva contenute nell'enciclica *Laudato si'* e nelle indicazioni del magistero pontificio non solo di papa Francesco, possiamo constatare numerose affinità e la solidità dello sguardo profetico del Sommo Poeta, che induce a una più approfondita analisi degli argomenti di condanna e soprattutto di contrasto dell'usura oggi.

5. Non può sfuggire l'importanza dell'opera di Pio Fedele, che oltre a tutto il resto contiene il richiamo a non trascurare la conoscenza dei classici e delle fonti anche finalizzata alla individuazione del ruolo del diritto canonico, come espressione di una non obsoleta visione cristiana e umana e come strumento per dare risposta a esigenze di ricerca «a partire da una visuale rinnovata dell'uomo e dell'ambiente in cui vive»¹³. La rilettura della concezione dantesca secondo la narrazione di Pio Fedele innegabilmente apre a nuove prospettive di ricerca di fronte alle esigenze di una contemporaneità che lascia intravedere una rinnovata importanza del diritto canonico.

¹³ CARMELA VENTRELLA, *Alimentazione e diritto canonico: impurità, contagi e tecniche di prevenzione*, in GAETANO DAMMACCO, CARMELA VENTRELLA, *Cibo e ambiente. Manipolazioni e tutela nel diritto canonico*, Editore Cacucci, Bari, 2015, p. 11.